



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 6938 DEL 14/12/2016

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATA DALLE POLVERI SOTTILI

Il Sindaco

PREMESSO:

- che l'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- che nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- che come documentato dagli allegati tecnici al Piano regionale integrato per la qualità dell'aria, circa l'85% delle polveri fini ha origine antropica e di queste percentuali una porzione importante è prodotta dalla combustione di biomasse;

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs. nr. 155 del 13/08/2010 delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia, nell'ambito del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali;
- che la Regione Emilia Romagna, con DGR nr. 2001 del 27.12.2011 ha avviato un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell'aria approvando la nuova zonizzazione del territorio e, conseguentemente, la nuova configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;
- che la Regione Emilia Romagna, con DGR nr 1180 del 18.07.2014 ha adottato il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria, di seguito "Piano", che dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 prevedendo strategie e politiche per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria con azioni in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, della salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi,
- che nel suddetto Piano sono indicate misure emergenziali aggiuntive quali l'abbassamento di 1 grado centigrado della temperatura negli ambienti riscaldati fino alla temperatura di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino alla temperatura di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- che dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare, nell'intero territorio regionale, un complesso di misure volte a favorire

la riduzione delle emissioni di PM10 e PM 2,5, dell'ozono (O3) e degli ossidi di azoto (NOx);

- che la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco ha registrato nel corso del 2016 un numero di sforamenti del limite giornaliero, fissato per il parametro PM10, superiore rispetto al numero massimo consentito dalla normativa sull'inquinamento atmosferico;
- che il comune di Maranello avendo una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, non era tra i soggetti coinvolti attivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma 2012-2015 scaduto il 31/07/2015 né rientra tra i comuni tenuti all'applicazione del Piano Aria Integrato Regionale;

ATTESO che il DPR 74/2013:

- Abrogando in parte il DPR 412/1996, fissa i valori massimi della temperatura ambiente per la climatizzazione invernale negli edifici come di seguito specificato:
 1. 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 2. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Maranello, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- All'art. 5 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possano ridurre a fronte di comprovate esigenze quali quelle legate all'inquinamento dell'aria ambientale precedentemente descritte, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione;

PRESO ATTO degli indirizzi della Giunta Comunale in ordine alla non opportunità dell'adesione all'accordo anzidetto in quanto contenente misure non applicabili interamente alle caratteristiche del territorio comunale,

PRESO ATTO altresì della volontà della Giunta Comunale di adottare un provvedimento in ordine alla tutela della salute dei cittadini e di risanamento della qualità dell'aria che dopo un periodo di dati confortanti ha registrato nell'ultimo mese, tramite la centralina di qualità dell'aria di Via Circonvallazione a Fiorano Modenese, un repentino peggioramento rispetto al parametro PM10;

RICHIAMATI:

- La Legge nr. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- Il D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. lgs. Nr. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- La Delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 2013, n. 1998 di approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria e di definizione degli indirizzi per la gestione della qualità dell'aria
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n°1180 del 21/07/2014 che individua nel riscaldamento domestico la principale fonte di inquinamento da PM10;
- l'Ordinanza, ultima in ordine di tempo, del 30.12.2015 N° 6755 con cui la scrivente amministrazione ha disposto dal 01/01/2016 sino al 31/03/2016 la limitazione del traffico veicolare per la gestione della qualità dell'aria e l'allineamento ai valori del D.Lgs 155/2010;
- l'allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Maranello in Zona E;

VISTI:

- il Decreto legislativo n.152/06 “Norme in materia ambientale”, con riferimento alla parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- l’art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 13 della L n°833 del 23.12.1978 di Istituzione del servizio sanitario nazionale
- il DPR 16 aprile 2013 n° 74 che definisce i criteri di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici con particolare riguardo a quanto stabilito all’art. 4 comma 2 e all’art. 5;
- il DPR 26 agosto 1993, n°412 Regolamento per la conduzione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

RITENUTO che sussista, pertanto, la necessità di attuare misure di sensibilizzazione e cambiamento nelle abitudini dei cittadini per tutelare la salute dei cittadini e contribuire al rientro nei valori limite di qualità dell’aria stabiliti dalla Direttiva Europea 2008/50/CE e recepiti dal Decreto legislativo n. 155/2010;

ORDINA

Nel periodo compreso tra la data di emanazione della presente ordinanza ed il 15 aprile 2017:

- 1) di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere;
- 2) di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

AVVERTE CHE

L’inosservanza delle disposizioni previste della presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con applicazione dell’art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

La Polizia Municipale curerà l’osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Emilia Romagna (L. 1034/1971 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.

Maranello, li 14/12/2016

Il Sindaco
Massimiliano Morini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente